



Creative Commons 2.5 Generico  
Attribuzione non commerciale – Non opere derivate

I edizione: febbraio 2009

DeriveApprodi srl  
Piazza Regina Margherita 27  
00198 Roma  
tel 06 85358977  
fax 06 97251992

[info@deriveapprodi.org](mailto:info@deriveapprodi.org)  
[www.deriveapprodi.org](http://www.deriveapprodi.org)

Progetto grafico: Andrea Wöhr

ISBN 978-88-89969-74-5

Finito di stampare nel mese di febbraio 2009  
presso la tipografia Iacobelli – Pavona (Roma)

i I caso Cesare  
Battisti:  
quello che i media  
non dicono



SAMIZDAT 1

#### AVVERTENZA ALLA LETTURA

Questo *samizdat* è composto da tre testi.

Il primo, a firma DeriveApprodi e titolato *Una storia di cui ancora non si riesce a fare la storia*, prende spunto da una lettera scritta nel 2004 al quotidiano «Le Monde» da due ex imputati del processo 7 aprile 1979 in occasione della richiesta del governo italiano a quello francese di estradare Cesare Battisti, rifugiato in Francia dal 1981. Il contenuto si concentra su tre temi: la funzione di reiterata criminalizzazione dei media – tramite una campagna forsennata e spesso menzognera contro la figura e la vicenda di Cesare Battisti – delle lotte e dei movimenti rivoluzionari degli anni Settanta; gli esiti nefasti nelle relazioni sociali del Paese di una legislazione antiterroristica d'emergenza che ha minato le fondamenta dello Stato di diritto; la necessità di una soluzione politica amnistiale per i conflitti politici armati del decennio Settanta.

Il secondo, *Il caso Battisti: i dubbi sui processi e le condanne*, porta la firma di Carmilla, magazine online animato da scrittori e intellettuali che da molti anni svolgono un ruolo di scrupolosa e puntuale controinformazione sui risvolti di una vicenda umana, oltre che politica e culturale, per molti aspetti complicata e contraddittoria. Questo scritto è uno strumento di demistificazione di quella fabbrica mediatica che ha lavorato alla «mostrificazione» di una persona tramite la sistematica produzione di menzogne sul suo caso giuridico, sui suoi comportamenti, sui suoi destini, sulla sua vita.

Il terzo è la traduzione integrale – inedita in Italia – delle motivazioni con le quali il Ministro brasiliano Tarso Genro ha rigettato la richiesta del governo italiano di estradare Cesare Battisti, concedendogli piuttosto lo status di rifugiato politico.

## **Una storia di cui ancora non riusciamo a fare la storia**

Il caso Cesare Battisti è riesplso in concomitanza con il trentennale di un altro famoso caso politico passato alla storia con il nome di 7 aprile, data dell'arresto, appunto trent'anni fa, di decine di militanti dell'area politica denominata Autonomia operaia.

Si trattava di operai, professionisti, intellettuali ai quali venne imputato di aver ideato, organizzato e messo in opera un'«insurrezione contro i poteri dello Stato» avvalendosi della direzione di tutte le organizzazioni armate esistenti, a partire dalle Brigate rosse. Un reato da ergastolo.

In attesa del processo quei militanti furono rinchiusi nelle carceri speciali dove scontarono, in virtù di una legislazione di emergenza che minò irreversibilmente le basi dello Stato di diritto, una carcerazione preventiva abnorme.

Dopo sette anni, la grande maggioranza degli imputati furono assolti e rimessi in libertà senza che alcuna istituzione o personalità dello Stato si

degnasse di proferire una parola di scusa o avviasse una qualche forma di risarcimento.

Per il caso 7 aprile qualcuno coniò una definizione calzante: «processo a mezzo stampa». Moltissimi operatori dell'informazione svolsero infatti un ruolo determinante nella criminalizzazione degli imputati. Ruolo svolto poi con solerzia in tutto il seguito repressivo del decennio successivo.

Oggi, in un clima politico di progressiva erosione delle garanzie sancite dallo Stato di diritto, l'informazione rinnova il suo ruolo centrale nella costruzione di un immaginario sociale animato da mostruose figure portatrici di insicurezza e di panico: il migrante, lo stupratore, il terrorista. Il caso Battisti ha offerto l'occasione perfetta per una riedizione in grande stile dell'unanimità informativa finalizzata alla criminalizzazione, alla persecuzione, alla «mostrificazione».

È per queste ragioni che ci è sembrato utile offrire al lettore alcune note informative che provino a stonare il coro di un argomentare mediatico unilaterale, e spesso infarcito di grossolane falsificazioni, sulla questione dell'extradizione o meno dal Brasile di Cesare Battisti.

Ma oltre ai citati operatori dell'informazione anche politici di vari schieramenti, insigni intellettuali, giornalisti e magistrati sostengono che negli anni Settanta il nostro Paese non ha vissuto una guerra civile, seppure a «bassa intensità», e che lo Stato di diritto ha saputo conservare le proprie prerogative. È questa la madre di tutte le menzogne.

Gli anni Settanta hanno rappresentato un'esperienza collettiva insieme vasta e profonda, nel corso della quale due generazioni hanno cercato di sradicare i pilastri – apparentemente inamovibili – della società italiana del dopoguerra. Va a questo movimento il merito di aver introdotto nuove forme di relazione all'interno della famiglia, della sessualità, del lavoro, dell'educazione, della creazione, della politica...

Mentre in altri paesi europei l'onda provocata dal '68 veniva assorbita all'interno delle istituzioni grazie a riforme – ovviamente dall'efficacia variabile ma che comunque tenevano conto delle esigenze delle nuove generazioni –, al contrario in Italia una classe politica poco trasparente e corrotta, avvezza fin dagli anni Cinquanta a reprimere nel sangue le lotte operaie e contadine, ha rifiutato in blocco ogni forma di dialogo con un movimento di studenti in continua espansione che avrebbe finito con il confluire in un'enorme mobilitazione operaia.

Anziché aprirsi a riforme all'altezza di un paese moderno (ricordiamoci che è in questi stessi anni che il diritto al divorzio e all'aborto viene conquistato, contro il volere del governo in carica), si è preferito reprimere e arrestare i manifestanti; e l'uso di armi da fuoco da parte delle forze di polizia ha provocato non pochi morti.

Parallelamente, l'Italia ha vissuto quello che è stato definito un «terrorismo di Stato», ovvero numerosi attentati omicidari organizzati da alcune

frange dei servizi segreti sfuggiti al controllo e da gruppi di estrema destra: abbiamo allora assistito alle esplosioni sui treni, alle bombe dentro le banche e ai comizi sindacali, vere e proprie azioni di terrore che avevano per fine quello di generalizzare la paura e costringere il paese a ripiegare su posizioni moderate. Si è detto che si trattava di una «strategia della tensione»: destabilizzare per stabilizzare, e i morti si sono contati a centinaia.

Come reazione a tutto ciò, una parte del movimento è progressivamente scivolato verso la lotta armata e ha commesso omicidi politici: industriali, giornalisti, sindacalisti, politici, magistrati... Lo Stato ha allora fatto ricorso a una panoplia di leggi speciali, che forse non corrispondevano formalmente a un vero e proprio Stato di eccezione ma che in quegli anni hanno reso possibile l'arresto e la reclusione preventiva di migliaia di persone (il limite era fissato a dieci anni), la pratica della tortura, processi sommari interamente fondati sulla parola di detenuti ai quali era stata promessa la libertà in cambio di confessioni e che avrebbero inventato qualunque cosa pur di uscire di prigione. I dati parlano tristemente chiaro: 36.000 arresti, 6000 condanne, un migliaio di persone rifugiate all'estero; e quelli che pensano che tutto questo non sia vero devono solo andare a consultare i rapporti di Amnesty International di quegli stessi anni.

Qui non si tratta di dire che gli anni Settanta siano stati non violenti, né di farsi passare per angeli o anime belle. L'Italia del dopo '68 è anche



quella dei tentativi di colpi di Stato, dell'infiltrazione della loggia massonica P2 nelle alte sfere dello Stato e della società civile (dobbiamo ricordare che numerosi esponenti della classe politica di quel periodo sono gli stessi che ancora oggi sono protagonisti della vita pubblica della Penisola?), della struttura atlantica militare Gladio che aveva clandestinamente investito i centri del potere, dell'enorme scandalo Lookhead che aveva coinvolto non solo diversi ministri del governo in carica ma anche lo stesso Presidente della Repubblica, poi costretto alle dimissioni.

Una corruzione diffusa e profonda, dunque, che è finita col venire alla luce all'inizio degli anni Novanta e che ha provocato la scomparsa formale dei grandi partiti italiani: la storia di «Tangentopoli» è da questo punto di vista solo la conseguenza di decenni di disfunzioni e tangenti, di sovversione e menzogne, di deviazioni e segreti.

Gli anni Settanta sono stati anche tutto questo, e non solo – come alcuni vorrebbero far credere – una sollevazione metropolitana nella quale un esiguo numero di esaltati deliranti, completamente staccati dalla realtà e manipolati da poteri occulti, hanno messo in pericolo una democrazia pacifica, placida e tranquilla.

La repressione del movimento degli anni Settanta è durata anni. È passato del tempo. Ben più di un uomo politico si è rifatto una verginità. Da parte loro, i protagonisti degli anni di piombo hanno saldato il conto della loro condanna fino in

fondo e a volte ben di più – per la maggior parte in prigione (un resoconto di qualche anno fa segnava un totale di circa 50.000 anni scontati) e per alcuni in esilio, e solo quelli che non hanno vissuto l'esilio possono negare che nonostante le apparenze sia anch'esso una pena esemplare e crudele.

Qui non si tratta di dire che i militanti rivoluzionari degli anni Settanta fossero tutti innocenti. Si tratta semplicemente di ricordare che le leggi in virtù delle quali sono stati incarcerati – e molti condannati – non erano leggi normali. Per quanto riguarda gli innocenti, tutti coloro che sono stati assolti dopo anni di prigione, dopo aver perso il lavoro e a volte la famiglia, hanno subito una giustizia tragicamente grottesca; per quanto riguarda i condannati, l'ingiustizia non è meno mostruosa.

Il caso di Adriano Sofri, condannato a ventidue anni di prigione venticinque anni dopo i fatti che gli vengono contestati, e nonostante continui a proclamarsi innocente, ne è l'esempio più triste. Sofri è innocente, ma è stato condannato alla fine di un processo fiume costellato da dichiarazioni contraddittorie, testimonianze ambigue, prove scomparse, giudici spostati o sostituiti, giudizi cassati e rifatti. A tutto questo ci permettiamo semplicemente di aggiungere: se Sofri fosse colpevole – e non lo è –, questa parodia della giustizia, alla quale è stato sottoposto e della quale lo storico Carlo Ginzburg ha giustamente affermato che assomiglia a un vero e proprio processo di stregoneria, sarebbe stata meno mostruosa?

Sono trascorsi trent'anni. Le persone sono cambiate. Quando ci sono riuscite si sono rifatte una vita. Ma questa storia di cui ancora non si riesce a fare la storia è una ferita aperta. Dopo trent'anni, quando niente assomiglia più a ciò che esisteva allora – né le persone, né la situazione storica – ha ancora un senso voler perseguire, punire, incarcerare annichilire? Non esiste una prescrizione giuridica per le anime e i corpi che sono diventati altro, quando tutta la loro esistenza ne è la prova? Non rischiamo di trasformare la giustizia – quella che all'epoca è venuta meno in modo tanto crudele – in una vendetta?

Una vendetta che ha fatto dell'occhio per occhio il suo credo, ma che non funziona per tutti allo stesso modo. Le stragi provocate dalla strategia della tensione sono rimaste per la maggior parte impuniti. La magistratura italiana ha deciso di archiviare dopo trent'anni di processi le accuse rivolte ad alcuni leader di estrema destra e ai responsabili dei servizi segreti per l'attentato alla Banca dell'Agricoltura a Milano nel 1969: una bomba che ha provocato una vera ecatombe. I responsabili possono dormire tranquilli, a loro non serve amnistia perché sono già amnistiati.

Ma per i militanti rivoluzionari non c'è alcuna amnistia. Questa pagina della storia non può essere girata, perché questo significherebbe che si è finalmente deciso di scriverne la vera storia. La sinistra italiana ha rifiutato un'amnistia per timore che Berlusconi e la sua banda ne approfittassero.

Berlusconi e la sua banda non ne hanno bisogno, si sono autoamnestiati da soli ormai da tempo.

Gli intellettuali che oggi fanno l'apologia dello Stato di diritto italiano, che secondo loro è sempre stato in vigore negli anni Settanta, sono ciechi, ignoranti o cinici.

Oggi resta ancora irrisolto il problema dell'amnistia politica per gli anni della sovversione armata. Un atto politico giusto perché capace di creare le condizioni utili al ristabilimento della verità sulla storia di quegli anni. Ma questa soluzione è senz'altro ancora impossibile, perché nel nostro Paese continua a regnare un'assenza di trasparenza che non consente alla storia di farsi, a meno che gli attori direttamente coinvolti non decidano di riprendere risolutamente la parola.

L'Italia del XXI secolo ha nei confronti degli «anni di piombo» la stessa difficoltà che a lungo ha avuto la Francia nei confronti del periodo di Vichy o del suo passato coloniale con la guerra d'Algeria. Oggi è il momento di chiedere che, come in Francia, questa storia venga finalmente scritta, affinché cessi di essere il tabù della sua memoria.

## **Il caso Cesare Battisti: i dubbi sui processi e le condanne**

Sul caso Battisti il magazine online Carmilla ha pubblicato una serie di «domande e risposte», lette da centinaia di migliaia di utenti e tradotte in molte lingue, che cadono in un momento di isteria collettiva mai visto in Italia dai tempi di Piazza Fontana e della colpevolizzazione di Pietro Valpreda.

Mentre scriviamo, Battisti si trova da quasi due anni in un carcere brasiliano. Ha ottenuto asilo politico in Brasile, concesso dal Ministro della giustizia Tarso Genro e ripetutamente avallato dal presidente Lula. La stampa italiana, a fronte di un'opinione pubblica sostanzialmente indifferente, si è scatenata con toni da linciaggio. Battisti è tornato a essere il mostro, l'assassino per vocazione, il serial killer. Il Brasile è stato dipinto (per esempio da Francesco Merlo, su «la Repubblica» del 15 gennaio) come una democrazia da operetta, abitato da una popolazione quasi scimmiesca. Persino il presidente Napolitano, che non brilla per attivismo, si è mobilitato a sostegno della richiesta di estradizione del criminale del secolo. Seguito ovviamente

dal Pd di Walter Veltroni, in perfetta armonia con le componenti più reazionarie del governo e delle presunte «opposizioni».

Va notato che tanto furore non era mai stato esercitato nei confronti, per esempio, di Delfo Zorzi, sospettato di essere coautore della strage di Piazza Fontana e riparato in Giappone. Per non dire dei membri delle Forze dell'ordine uccisori, dagli anni Settanta a Genova 2001, di oltre un centinaio di militanti di sinistra, tutti quanti assolti da giudici compiacenti e da politici complici. O degli autori del massacro del Circeo, uno dei quali poté espatriare con il passaporto italiano in tasca.

Urgeva pubblicare queste «domande e risposte», anche alla luce di un'indiretta replica del sostituto procuratore di Milano Armando Spataro, apparsa su «Il Corriere della Sera» del 23 gennaio 2009, nella rubrica delle lettere. Nonché di un articolo in cui era intervistato il pentito Pietro Mutti, massimo accusatore di Battisti («specialista in giochi di prestigio» nell'attribuire ad altri le proprie responsabilità, lo definisce una sentenza citata più sotto; ma ne vedrete delle belle), pubblicato da «Panorama» del 25 gennaio 2009.

Confidiamo che una lettura pacata di quanto segue faccia sorgere, in chi è in buona fede, molti dubbi sull'effettiva colpevolezza di Battisti.

Comunque, a noi non preme dimostrare che Battisti sia innocente. Ci interessa, piuttosto, denunciare le distorsioni che la cosiddetta «emergenza» ha provocato, negli anni Settanta, nelle

procedure processuali italiane, fondate, come ai tempi dell'Inquisizione, su «pentimenti» veri o falsi<sup>1</sup>.

*Perché Cesare Battisti fu arrestato, nel 1979?*

Fu arrestato nell'ambito delle retate che colpirono il Collettivo Autonomo della Barona (un quartiere di Milano), dopo che, il 16 febbraio 1979, venne ucciso il gioielliere Luigi Pietro Torregiani.

*Perché il gioielliere Torregiani fu assassinato?*

Perché, il 22 gennaio 1979, assieme a un conoscente anche lui armato, aveva ucciso Orazio Daidone: uno dei due rapinatori che avevano preso d'assalto il ristorante *Il Transatlantico* in cui cenava in folta compagnia. Un cliente, Vincenzo Consoli, morì nella sparatoria, un altro rimase ferito. Chi uccise Torregiani intendeva colpire quanti, in quel periodo, tendevano a «farsi giustizia da soli».

*Cesare Battisti partecipò all'assalto al ristorante Il Transatlantico?*

No. Nessuno ha mai asserito questo. Si trattò di un episodio di delinquenza comune.

*Cesare Battisti partecipò all'uccisione di Torregiani?*

No. Anche questa circostanza – affermata in un primo tempo – venne poi totalmente esclusa. Altri-

---

1. Cfr. I. Mereu, *Storia dell'intolleranza in Europa. Sorvegliare e punire, l'Inquisizione come modello di violenza legale*, Bompiani, Torino 1988.

menti sarebbe stato impossibile coinvolgerlo, come poi avvenne, nell'uccisione del macellaio Lino Sabadin, avvenuta in provincia di Udine lo stesso 16 febbraio 1979, quasi alla stessa ora.

*Eppure è stato fatto capire che Cesare Battisti abbia ferito uno dei figli adottivi di Torregiani, Alberto, rimasto poi paraplegico.*

È assodato che Alberto Torregiani fu ferito per errore dal padre, nello scontro a fuoco con gli attentatori.

*I media insistono nell'indicare Cesare Battisti come l'uccisore di Torregiani, spesso addirittura dicono che è stato lui a ferire Alberto e a ridurlo in sedia a rotelle. Alberto non rettifica mai, nemmeno per amore di precisione. Non rettifica mai nemmeno il Procuratore della Repubblica Armando Spataro. Perché?*

Ciò è inspiegabile. Gli assassini reali (Sebastiano Masala, Sante Fatone, Gabriele Grimaldi e Giuseppe Memeo) furono catturati poco tempo dopo l'agguato, e hanno scontato condanne più o meno lunghe.

*Il Procuratore Armando Spataro, ne «Il Corriere della Sera» del 23 gennaio 2008, dice che Battisti «giustiziò» Luigi Pietro Torregiani, reo di avere reagito con le armi a una rapina che aveva subito.*

Anche questo è inspiegabile. La dinamica dei fatti è molto diversa, Spataro stesso la spiegò altre volte: Torregiani e un collega fecero fuoco, con revolver di grosso calibro, su chi stava rapinando la cassa del ristorante *Il Transatlantico* in cui cenavano con amici.



*Perché dunque Cesare Battisti viene collegato all'omicidio Torregiani?*

Anzitutto perché, per sua stessa ammissione, faceva parte del gruppo che rivendicò l'attentato, i Proletari armati per il comunismo. Lo stesso gruppo che rivendicò l'attentato Sabbadin.

*Cos'erano i Proletari armati per il comunismo (Pac)?*

Uno dei molti gruppi armati scaturiti, verso la fine degli anni Settanta, dal movimento detto dell'Autonomia operaia, e dediti a quella che chiamavano «illegalità diffusa»: dagli «espropri» (banche, supermercati) alle rappresaglie contro le aziende che organizzavano lavoro nero, fino, più raramente, a ferimenti e omicidi.

*I Pac somigliavano alle Brigate rosse?*

No. Come tutti i gruppi autonomi non puntavano né alla costruzione di un nuovo partito comunista, né a un rovesciamento immediato del potere. Cercavano piuttosto di assumere il controllo del territorio, spostandovi i rapporti di forza a favore delle classi subalterne, e in particolare delle loro componenti giovanili. Questo progetto, comunque lo si giudichi (certamente non ha funzionato), non collimava con quello delle Brigate rosse.

*Il Procuratore Spataro ha detto che gli aderenti ai Pac non superavano la trentina.*

Gli indagati per appartenenza ai Pac furono almeno sessanta. La componente maggiore era rappre-

sentata da giovani operai. Seguivano disoccupati e insegnanti. Gli studenti erano tre soltanto. La sigla Pac fu comunque usata da altri raggruppamenti.

*Trenta o sessanta fa poca differenza.*

Ne fa, invece. Cambiano le probabilità di partecipazione alle scelte generali dell'organizzazione, e anche alle azioni da questa progettate. Teniamo presente che, se le rapine attribuite ai Pac sono decine, gli omicidi sono quattro. La partecipazione diretta a uno di questi diviene molto meno probabile se si raddoppia il numero degli effettivi.

*Cesare Battisti era il capo dei Pac, o uno dei capi?*

No. Questa è una pura invenzione giornalistica. Né gli atti del processo, né altri elementi inducono a considerarlo uno dei capi. Del resto, non aveva un passato tale – come ex delinquente comune privo di formazione ideologica – da permettergli di ricoprire un ruolo del genere. Era un militante tra i tanti.

*In sede processuale Battisti fu però giudicato tra gli «organizzatori» dell'omicidio Torregiani.*

In via deduttiva. Secondo il dissociato Arrigo Cavallina, avrebbe partecipato a riunioni in cui si era discusso del possibile attentato, senza esprimere parere contrario. Solo con l'entrata in scena del pentito Mutti – dopo che Battisti, condannato a dodici anni e mezzo, era evaso dal carcere e fuggito in Messico – l'accusa si precisò, ma ancora una volta

per via deduttiva. Poiché Battisti era accusato da Mutti di avere svolto ruoli di copertura nell'omicidio Sabbadin, e poiché gli attentati Torregiani e Sabbadin erano chiaramente ispirati a una stessa strategia (colpire i negozianti che uccidevano i rapinatori), ecco che Battisti doveva essere per forza di cose tra gli «organizzatori» dell'agguato a Torregiani, pur senza avervi partecipato di persona.

*Eppure, di tutti i crimini attribuiti a Battisti, quello cui si dà più rilievo è proprio il caso Torregiani.*

Forse si prestava più degli altri a un uso «spettacolare» (si veda l'impiego ricorrente nei media di Alberto Torregiani, non sempre pronto, per motivi anche comprensibili, a rivelare chi lo ferì). O forse – visto chi ci governa e le proposte formulate qualche anno fa dal ministro Castelli, in tema di autodifesa da parte dei negozianti – era l'episodio meglio capace di fare vibrare certe corde nell'elettorato di riferimento.

*Comunque, chi difende Battisti ha spesso giocato la carta della «simultaneità» tra il delitto Torregiani e quello Sabbadin, mentre Battisti è stato accusato di avere «organizzato» il primo ed «eseguito» il secondo. Ciò si deve all'ambiguità stessa della prima richiesta di estradizione di Battisti (1991), alle informazioni contraddittorie fornite dai giornali (numero e qualità dei delitti variano da testata a testata), al silenzio di chi sapeva. Non dimentichiamo che Armando Spataro ha fornito dettagli sul caso – per*

meglio dire, un certo numero di dettagli – solo dopo che la campagna a favore di Cesare Battisti ha iniziato a contestare il modo in cui furono condotti istruttoria e processo. Non dimentichiamo nemmeno che il governo italiano ha ritenuto di sottoporre ai magistrati francesi, alla vigilia della seduta che doveva decidere della nuova domanda di estradizione di Cesare Battisti, ottocento pagine di documenti. È facile arguire che giudicava lacunosa la documentazione prodotta fino a quel momento. A maggior ragione, essa presentava lacune per chi intendeva impedire che Battisti fosse estradato.

*La simultaneità fra il delitto Sabbadin e quello Torregiani dimostra un'unica ideazione.*

Ma andrebbe provato che Battisti partecipò effettivamente all'uccisione di Sabbadin. Inizialmente, il pentito Mutti incolpò Battisti di avere sparato al macellaio, e disse di non avere partecipato all'azione. Purtroppo per lui, il militante dei Pac Diego Giacomini si dissociò e rivelò di essere stato lui stesso a uccidere il negoziante, in compagnia di Mutti. A quel punto – solo a quel punto – Mutti dovette ammettere la sua presenza e declassò Battisti al ruolo di complice<sup>2</sup>.

*Comunque, quello a Cesare Battisti e agli altri accusati del delitto Torregiani fu un processo regolare.*

---

2. Cfr. F. Vargas, *Postface*, in C. Battisti, *Ma cavale*, Grasset-Rivages, Paris 2006, p. 265.

No, non lo fu, e dimostrarlo è piuttosto semplice.

*Perché il processo Torregiani, poi allargato all'intera vicenda dei Pac, non fu regolare?*

Precisiamo: non fu regolare se non nel quadro delle distorsioni della legalità introdotte dalla cosiddetta «emergenza». Sotto il profilo del diritto generale, il processo fu viziato da almeno tre elementi: il ricorso alla tortura per estorcere confessioni in fase istruttoria<sup>3</sup>, l'uso di testimoni minorenni o con turbe mentali, la moltiplicazione dei capi d'accusa in base alle dichiarazioni di un pentito di incerta attendibilità. Più altri elementi minori.

*I magistrati torturarono gli arrestati?*

No. Fu la polizia a torturarli. Vi furono ben tredici denunce: otto provenienti da imputati, cinque da loro parenti. Non un fatto inedito, ma certo fino a quel momento insolito, in un'istruttoria di quel tipo. I magistrati si limitarono a ricevere le denunce, per poi archiviarle.

*Forse le archiviarono perché non si era trattato di vere torture, ma di semplici pressioni un po' forti sugli imputati.*

Uno dei casi denunciati più di frequente fu quello dell'obbligo di ingurgitare acqua versata nella gola

---

3. L'uso della tortura, tra la fine degli anni Settanta e gli anni Ottanta, è scrupolosamente documentato nel volume *Le torture affiorate*, coll. Progetto Memoria, ed. Sensibili alle foglie, 1998.

dell'interrogato, a tutta pressione, tramite un tubo, mentre un agente lo colpiva a ginocchiate nello stomaco. Tutti denunciarono poi di essere stati fatti spogliare, avvolti in coperte perché non rimanessero segni e poi percossi a pugni o con bastoni. Talora legati a un tavolo o a una panca.

*Se i magistrati non diedero seguito alle denunce, forse fu perché non c'erano prove che tutto ciò fosse realmente accaduto.*

Infatti il sostituto procuratore Alfonso Marra, incaricato di riferire al giudice istruttore Maurizio Grigo, dopo avere derubricato i reati commessi dagli agenti della Digos da «lesioni» a «percosse» per assenza di segni permanenti sul corpo (in Italia non esisteva il reato di tortura, e non esiste nemmeno ora), concludeva che la stessa imputazione di percosse non poteva avere seguito, visto che gli agenti, unici testimoni, non confermavano. Dal canto suo proprio il Pubblico Ministero Corrado Carnevali, titolare del processo Torregiani, insinuò che le denunce di torture fossero un sistema adottato dagli accusati per delegittimare l'intera inchiesta.

*Nulla ci dice che il Pm Carnevali avesse torto.*

Almeno un episodio non collima con la sua tesi. Il 25 febbraio 1979 l'imputato Sisinio Bitti denunciò al sostituto procuratore Armando Spataro le torture subite e ritrattò le confessioni rese durante l'interrogatorio. Tra l'altro, raccontò che un poliziotto, nel percuoterlo con un bastone, lo aveva incitato a de-

nunciare un certo Angelo; al che lui aveva denunciato l'unico Angelo che conosceva, tale Angelo Franco. La ritrattazione di Bitti non fu creduta, e Angelo Franco, un operaio, fu arrestato quale partecipante all'attentato Torregiani. Solo che pochi giorni dopo lo si dovette rilasciare: non poteva in alcun modo avere preso parte all'agguato. Dunque la ritrattazione di Bitti era sincera, e dunque, con ogni probabilità, anche le violenze con cui la falsa confessione gli era stata estorta. Sisinio Bitti riportò lesioni permanenti ai timpani. Se le era procurate da solo?

*Ammesso il ricorso alle sevizie in fase istruttoria, ciò non assolve Cesare Battisti.*

No, però dà l'idea del tipo di processo in cui fu implicato. Definirlo «regolare» è a dir poco discutibile. Tra i testi a carico di alcuni imputati figurarono anche una ragazzina di quindici anni, Rita Vitrani, indotta a deporre contro lo zio; finché le contraddizioni e le ingenuità in cui incorse non fecero capire che era psicolabile («ai limiti dell'imbecillità», dichiararono i periti<sup>4</sup>). Figurò anche un altro teste, Walter Andreatta, che presto cadde in stato confusionale e fu definito «squilibrato» e vittima di crisi depressive gravi dagli stessi periti del tribunale.

---

4. Su «Panorama» del 25 gennaio 2009 il giornalista Amadori, sentita la famiglia, mette in dubbio la labilità della memoria di Rita Vetrani – chiamata a testimoniare, lei minorenne, contro lo zio. I referti dei periti, poco contestabili, sono riportati testualmente in L. Grimaldi, *Processo all'istruttoria*, Milano Libri, Milano 1981.

*Pur ammettendo il quadro precario dell'inchiesta, c'è da considerare che Cesare Battisti rinunciò a difendersi. Quasi un'ammissione di colpevolezza, anche se, prima di tacere, si proclamò innocente.*

Può sembrare così oggi, ma non allora. Anzi, è vero il contrario. A quel tempo, i militanti dei gruppi armati catturati si proclamavano prigionieri politici, e rinunciavano alla difesa perché non riconoscevano la «giustizia borghese». Battisti vi rinunciò perché disse di dubitare dell'equità del processo.

*Tralasciate violenze e testimonianze poco attendibili in fase istruttoria, il processo fu però condotto a conclusione con equità.*

Non proprio. Accusati minori furono colpiti con pene sproporzionate. Il già citato Bitti, riconosciuto innocente di ogni delitto, fu ugualmente condannato a tre anni e mezzo di prigione per essere stato udito approvare, in luogo pubblico, l'attentato a Torregiani. Era scattato il cosiddetto «concorso morale» in omicidio, direttamente ispirato alle procedure dell'Inquisizione. Il già citato Angelo Franco, pochi giorni dopo il rilascio, fu arrestato nuovamente, questa volta per associazione sovversiva, e condannato a cinque anni. Ciò in assenza di altri reati, solo perché era un frequentatore del Collettivo autonomo della Barona.

*Secondo Luciano Violante, una certa «durezza» era indispensabile a spegnere il terrorismo. E Armando Spataro sostiene che, a questo fine, l'aggravante delle*



*«finalità terroristiche», che raddoppiava le pene, si rivelò un'arma decisiva.*

Spezzò anche le vite di molti giovani, arrestati con imputazioni destinate ad aggravarsi in maniera esponenziale nel corso della detenzione, pur in assenza di fatti di sangue.

*Ciò non vale per Cesare Battisti, condannato all'ergastolo per avere partecipato a due omicidi ed eseguito altri due.*

Di Torregiani e Sabbadin si è detto. Veniamo a Santoro e Campagna. Mutti accusa Battisti di essere l'omicida di Santoro, ma poi le prove lo costringono ad ammettere di essere stato lui, l'assassino. L'uccisione dell'agente Campagna avviene dopo che i Pac sono stati sciolti, e un gruppetto di quartiere ne perpetua le gesta. L'assassino si chiama Giuseppe Memeo, reo confesso. Ha sparato con la stessa pistola che aveva ucciso Torregiani. Mutti ne parla per sentito dire. Memeo aveva un complice biondo, altro 1,90. Battisti? Ne parleremo tra poco. Al termine del processo di primo grado Battisti, arrestato in origine per imputazioni minori (possesso di armi, che peraltro risultarono non avere mai sparato), si trovò condannato a dodici anni e mezzo di prigione. Le condanne all'ergastolo giunsero cinque anni dopo la sua evasione dal carcere. Ma qui è tempo di parlare dei «pentiti» e, soprattutto, del principale pentito che lo accusò. Per poi entrare nel merito degli altri tre delitti.

*Vediamo di capire che cos'è un «pentito».*

Se ci riferiamo ai gruppi di estrema sinistra, vengono così chiamati quei detenuti per reati connessi ad associazioni armate che, in cambio di consistenti sconti di pena, rinnegano la loro esperienza e accettano di denunciare i compagni, contribuendo al loro arresto e allo smantellamento dell'organizzazione. Di fatto una figura del genere esisteva già alla fine degli anni Settanta, ma entra stabilmente nell'ordinamento giuridico prima con la «legge Cossiga» 6.2.1980 n. 15, poi con la «legge sui pentiti» 29.5.1982 n. 304. Manifesta i pericoli insiti nel suo meccanismo sia prima che dopo questa data.

*Quali sarebbero i «pericoli»?*

La logica della norma faceva sì che il «pentito» potesse contare su riduzioni di pena tanto più elevate quante più persone denunciava; per cui, esaurita la riserva delle informazioni in suo possesso, era spinto ad attingere alle presunzioni e alle voci raccolte qui e là. Per di più, la retroattività della legge incitava a delazioni indiscriminate anche a distanza di molti anni dai fatti, quando ormai erano impossibili riscontri materiali.

*Esistono esempi di questi effetti perversi?*

Il caso più clamoroso fu quello di Carlo Fioroni, che, minacciato di ergastolo per il sequestro a fini di riscatto di un amico, deceduto nel corso del rapimento, accusò di complicità Toni Negri, Oreste Scalzone e altre personalità dell'organizzazione Po-

tere operaio, sgravandosi della condanna. Ma anche altri pentiti, quali Marco Barbone (oggi collaboratore di quotidiani di destra), Antonio Savasta, Pietro Mutti, Michele Viscardi ecc. seguirono per anni a spremere la memoria e a distillare nomi. Ogni denuncia era seguita da arresti, tanto che la detenzione diventò arma di pressione per ottenere ulteriori pentimenti. Purtroppo ciò destò scandalo solo in un secondo tempo, quando la logica del pentitismo, applicata al campo della criminalità comune, provocò il caso Tortora e altri meno noti.

*Pietro Mutti fu l'accusatore principale di Cesare Battisti. Chi era?*

Fu, per sua stessa confessione, il fondatore dei Pac. Figurò tra gli imputati del processo Torregiani, sebbene latitante, e l'accusa chiese per lui otto anni di prigione. Fu catturato nel 1982 (dopo che Battisti era già evaso), a seguito della fuga dal carcere femminile di Rovigo, il 4 gennaio di quell'anno, di alcune militanti di Prima Linea. Mutti fu tra gli organizzatori dell'evasione. Era stato compagno di cella di Battisti, quando questi era in carcere per reati comuni, e autore della sua politicizzazione (un ruolo curiosamente poi rivendicato dal dissociato Arrigo Cavallina).

*Di quali delitti Mutti, una volta pentito, accusò Battisti?*

Tralasciando reati minori, per tre omicidi. Battisti (con una complice e con lo stesso Mutti, che sulle

prime cercò di negare la sua presenza) avrebbe direttamente assassinato, il 6 giugno 1978, il maresciallo degli agenti di custodia del carcere di Udine Antonio Santoro, che i Pac accusavano di maltrattamenti ai detenuti. Avrebbe direttamente assassinato a Milano, il 19 aprile 1979, l'agente della Digos Andrea Campagna, che aveva partecipato ai primi arresti legati al caso Torregiani. Tra i due delitti avrebbe preso parte, senza sparare direttamente ma comunque con ruoli di copertura, al già citato omicidio del macellaio Lino Sabbadin di Santa Maria di Sala. Di tutto ciò si è già discusso.

*L'omicidio Sabbadin è tra quelli di cui più si è parlato. In un'intervista al gruppo di estrema destra francese Bloc Identitaire, il figlio di Lino Sabbadin, Adriano, ha dichiarato che gli assassini del padre sarebbero stati i complici del rapinatore da questi ucciso.*

O la sua risposta è stata male interpretata, o ha dichiarato cosa che non risulta da alcun atto. Meglio tralasciare le dichiarazioni dei congiunti delle vittime, la cui funzione, nel corso degli ultimi quattro anni, è stata essenzialmente spettacolare.

*Cesare Battisti è colpevole o innocente dei tre omicidi di cui lo accusò Mutti?*

Lui si dice innocente, anche se si fa carico della scelta sbagliata in direzione della violenza che, in quegli anni, coinvolse lui e tanti altri giovani. Qui però non è questione di stabilire l'innocenza o meno di Battisti. È invece questione di vedere se la sua

colpevolezza fu mai veramente provata, nonché di verificare, a tal fine, se l'iter processuale che condusse alla sua condanna possa essere giudicato corretto. In caso contrario, non si spiegherebbe l'accanimento con cui il governo italiano, con il sostegno anche di nomi illustri dell'opposizione, ha cercato di farsi riconsegnare Battisti prima dalla Francia e oggi dal Brasile.

*A parte le denunce di Mutti, emersero altre prove a carico di Battisti, per i delitti Santoro, Sabbadin (sia pure in ruolo di copertura) e Campagna?*

No. Quando oggi i magistrati parlano di «prove», si riferiscono all'incrocio da loro effettuato tra le dichiarazioni di un pentito (nel nostro caso Mutti) e gli indizi indirettamente forniti dai «dissociati», tipo Cavallina.

*Armando Spataro continua ad asserire che prove e riscontri vi sarebbero.*

Continua a dirlo, ma non specifica mai quali.

*Cosa si intende per «dissociato»?*

Chi prenda le distanze dall'organizzazione armata cui apparteneva e ammetta reati e circostanze che lo riguardino, senza però accusare altri. Ciò comporta uno sconto di pena, anche se ovviamente inferiore a quello di un pentito.

*In che senso un dissociato può fornire indirettamente indizi?*

Per esempio se afferma di non avere partecipato a una riunione perché contrario a una certa azione che lì veniva progettata, pur senza dire chi c'era. Se nel frattempo un pentito ha detto che X partecipò a quella riunione, ecco che X figura automaticamente tra gli organizzatori.

*Cosa c'è che non va, in questa logica?*

C'è che sia la denuncia diretta del pentito, che l'indizio fornito dal dissociato, provengono da soggetti allettati dalla promessa di un alleggerimento della propria detenzione. La loro lettura congiunta, se mancano i riscontri, è effettuata dal magistrato che la sceglie tra varie possibili. Inoltre è comunque il pentito, cioè colui che ha incentivi maggiori, a essere determinante. Tutto ciò in altri paesi (non totalitari) sarebbe ammesso in fase istruttoria, e in fase dibattimentale per il confronto con l'accusato. Non sarebbe mai accettato con valore probatorio in fase di giudizio. In Italia sì.

*Nel caso di Battisti mancano altri riscontri?*

Vi sono solo dei riconoscimenti di testi che lo stesso magistrato Armando Spataro ha definito poco significativi.

*Eppure dice che «le confessioni di Mutti (...) sono state convalidate da molte testimonianze e dalle successive dichiarazioni di altri ex terroristi» («Il Corriere della Sera», 23 gennaio 2009).*

Si tratta sempre di Mutti e di Cavallina. Quanto ai

testi, basti dire che l'autore del delitto Santoro aveva la barba (e qui ci siamo, Mutti parla di una barba finta), era biondo (Battisti avrebbe potuto tingersi i capelli) ed era alto 1,90 (qui non ci siamo più: Battisti supera di poco l'1,60).

*Ma il pentito Pietro Mutti non può essere ritenuto credibile? Vi sono motivi per asserire che sia mai caduto nel meccanismo «Quanto più confesso, tanto meno resto in prigione»?*

Lo asserisce una sentenza di Cassazione del 1993. Citiamo testualmente: «Questo pentito è uno specialista nei giochi di prestigio tra i suoi diversi complici, come quando introduce Battisti nella rapina di viale Fulvio Testi per salvare Falcone (...) o ancora Lavazza o Bergamin in luogo di Marco Masala in due rapine veronesi». Più sotto: «Del resto, Pietro Mutti utilizza l'arma della menzogna anche a proprio favore, come quando nega di avere partecipato, con l'impiego di armi da fuoco, al ferimento di Rossanigo o all'omicidio Santoro; per il quale era d'altra parte stato denunciato dalla Digos di Milano e dai CC di Udine. Ecco perché le sue confessioni non possono essere considerate spontanee». Teniamo inoltre conto che Mutti, colpevole di omicidi e rapine, ha scontato solo otto anni di prigione. Un privilegio condiviso con l'uccisore di Walter Tobagi (anche quel caso, su cui permangono molti dubbi, fu istruito da Armando Spataro), con il pluri-omicida Michele Viscardi e con molti altri pentiti.

*Ci sono altri motivi per dubitare della sincerità di Mutti?*

Sì. Le denunce di Pietro Mutti non riguardarono solo Battisti e i Pac, ma furono a 360 gradi, e si indirizzarono nelle direzioni più svariate. La più clamorosa riguardò l'Olp di Yasser Arafat, che avrebbe rifornito di armi le Brigate rosse. In particolare, elencò Mutti, «tre fucili AK47, venti granate a mano, due mitragliatrici Fal, tre revolver, una carabina per cecchini, trenta chilogrammi di esplosivo e diecimila detonatori» (mica tanto, a ben vedere, a parte il numero incongruo dei detonatori; mancava solo che Arafat consegnasse una pistola ad aria compressa). Il Procuratore Carlo Mastelloni poté, sulla base di questa preziosa rivelazione, aggiungere un fascicolo alla sua «inchiesta veneta» sui rapporti tra terroristi italiani e palestinesi, e chiamò persino in giudizio Yasser Arafat. Poi dovette archiviare il tutto, perché Arafat non venne e il resto si sgonfiò.

*Ciò ha a che vedere con le armi, provenienti dal Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, mercanteggiate nel 1979 da tale Maurizio Follini, che Armando Spataro dice essere stato militante dei Pac?*

Questo Follini era mercante d'armi e, secondo alcuni, spia sovietica. Fu tirato in ballo da Mutti, ma in relazione ad altri gruppi. Meglio stendere un velo pietoso. Dopo avere notato, però, quanto le rivelazioni di Mutti tendessero al delirio.



*Mutti non sarà attendibile per altre inchieste, ma nulla ci garantisce che, almeno sui Pac, non dicesse la verità.*

Nulla ce lo dice, infatti, se non un dettaglio. Nel 1993, la Cassazione ha mandato assolta una coimputata di Battisti (nel delitto Santoro), anche lei denunciata da Mutti. Parlo del 1993. Per dieci anni la magistratura aveva creduto, a suo riguardo, alle accuse del pentito. Ciò dovrebbe commentarsi da solo.

*Anche ammesso che il processo che ha portato alla condanna di Cesare Battisti sia stato viziato da irregolarità e imperniato sulle deposizioni di pentiti poco credibile, è certo che Battisti ha potuto difendersi nei successivi gradi di giudizio.*

Non è così, almeno per quanto riguarda il processo d'appello del 1986, che modificò la sentenza di primo grado e lo condannò all'ergastolo. Battisti era allora in Messico e ignaro di ciò che avveniva a suo danno in Italia.

*Il magistrato Armando Spataro ha detto che, per quanto sfuggito di sua iniziativa alla giustizia italiana, Battisti poté difendersi in tutti i gradi di processo attraverso il legale da lui nominato.*

Ciò è vero solo per il periodo in cui Battisti si trovava ormai in Francia, e dunque vale essenzialmente per il processo di Cassazione che ebbe luogo nel 1991. Non vale per il processo del 1986, che sfociò nella sentenza della Corte d'Appello di Milano del 24 giugno di quell'anno. A quel tempo Battisti non

aveva contatti né col legale, pagato dai familiari, né con i familiari stessi.

*Questo lo dice lui.*

Be', lo dice anche l'avvocato Giuseppe Pelazza di Milano, che si assunse la difesa, e lo dicono i familiari. Ma certamente si tratta di testimonianze di parte. Resta il fatto che Battisti non ebbe alcun confronto con il pentito Mutti che lo accusava. Si era sottratto al carcere, d'accordo; però il dato oggettivo è che non poté intervenire in un procedimento che commutava la sua condanna da dodici anni di prigione in due ergastoli (nessun altro imputato nel processo ebbe una condanna simile, inclusi gli assassini di Torregiani!), e gli attribuiva l'esecuzione di due omicidi, la partecipazione a svariato titolo ad altri due, alcuni ferimenti e una sessantina di rapine (cioè l'intera attività dei Pac). Questo era ed è ammissibile per la legge italiana, ma non per la legislazione di altri paesi che, pur prevedendo la condanna in contumacia, impone la ripetizione del processo qualora il contumace sia catturato.

*Ma Battisti sottoscrisse delle deleghe ai suoi legali, perché lo rappresentassero, lui contumace.*

È stato ampiamente dimostrato, dai periti di parte, però scelti tra quelli della Corte di Parigi, che le firme furono falsificate (forse a fin di bene). Le deleghe erano in bianco, e furono redatte nel 1981.

*Battisti asserisce la propria innocenza, salvo fatti minori attribuibili ai Pac, senza fornire prove concrete.*

Ma Battisti non è tenuto a provare nulla! L'onere della prova spetta a chi lo accusa. Quanto alla sostanza della questione, vediamo di ricapitarla: 1) un'istruttoria che nasce da confessioni estorte con metodi violenti; 2) una serie di testimonianze di elementi incapaci per età o facoltà mentali; 3) una sentenza esageratamente severa; 4) un aggravio della stessa sentenza dovuta all'apparizione tardiva di un «pentito» che snocciola accuse via via più gravi e generalizzate. Il tutto nel quadro di una normativa inasprita e finalizzata al rapido soffocamento di un sommovimento sociale di largo respiro, più ampio delle singole posizioni.

*Ciò non toglie che gran parte della sinistra sia compatta nel sostegno a un magistrato come Armando Spataro, e sia unanime nel richiedere al Brasile l'estradizione.*

Questo è un problema della sinistra, appunto. C'è da chiedersi se sia a conoscenza di ciò che non il solo Spataro, ma altri magistrati che come lui furono tra i protagonisti della repressione dei movimenti degli anni Settanta e dei primi anni Ottanta, pensano dei casi di Adriano Sofri o di Silvia Baraldini. Immagino – o forse spero – che non pochi esponenti della «sinistra» (chiamiamola così) ne resterebbero un po' scossi. Per non parlare del «malore attivo» (?) a cui Gerardo D'Ambrosio ha attribuito la morte di Giuseppe Pinelli. O del rimbalzo di un proiettile contro un sasso volante che ha ucciso

Carlo Giuliani. La denigrazione dei magistrati ha il suo contraltare nella santificazione dei magistrati.

*Inutile menare il can per l'aia. Cesare Battisti non ha mai manifestato pentimento.*

Il diritto moderno – lo abbiamo già detto – reprime i comportamenti illeciti e ignora le coscienze individuali. Reclamare un pentimento qualsiasi era tipico di Torquemada o di Vishinskij. Il rigetto da parte di Battisti dell'ipotesi di lotta armata è esplicito nei suoi romanzi *Le cargo sentimental* e *Ma cavale*, non tradotti in Italia. Essendo uno scrittore, si esprime tramite la scrittura.

*Ha persino esultato quando, in Francia, è stato momentaneamente liberato.*

Lo farebbe chiunque.

*Da perfetto vigliacco, si è sottratto all'extradizione ed è riparato in Brasile, dove è andato a vivere nientemeno che a Copacabana.*

Chi conosca Copacabana, sa che oltre la spiaggia e gli alberghi si estendono caseggiati popolari. Lì viveva Battisti. Ma adesso basta con queste stronzate. Battisti è stato tutto ciò che volete, salvo una cosa: non è mai stato ricco. Non è mai stato il prediletto dei salotti di cui favoleggia «Panorama». Era il portinaio dello stabile in cui abitava. Si permetteva ogni tanto un caffè al bar di immigrati sotto casa.

*Armando Spataro dice, sul numero citato del «Corrie-*

*re della Sera», che Battisti non è mai stato un criminale politico, bensì un delinquente comune assetato di denaro.*

Spataro sovrappone il percorso di Battisti prima della politicizzazione, quando era un semplice delinquente di periferia, a quello successivo. Nessuna delle azioni che gli sono attribuite quale «terrorista», vere o fasulle, obbediva a fini di lucro personale. Battisti fu un militante dei settori armati di quella che era chiamata «Autonomia operaia». Lo sanno tutti, Spataro incluso. Negare la natura politica dei suoi atti, per indurre il governo brasiliano a concedere l'estradizione, è la menzogna più colossale che circonda la vicenda Battisti. Un delinquente comune non rivendica la sua affiliazione ai «Proletari armati per il comunismo». Del resto, i fascisti, i para-fascisti, i post-fascisti dell'Italia odierna citano di continuo la sua posizione di «comunista» quale aggravante. Mentre gli ex-comunisti manifestano nei confronti di Battisti identico orrore, visto che incarna le idee che hanno rinnegato. Non c'è mai stato caso più «politico», da Valpreda a oggi.

*Non si può liquidare così, in una battuta, un problema più complesso.*

Esatto. Non si può liquidare così il problema più generale dell'uscita, una buona volta, dal regime dell'emergenza, con le aberrazioni giuridiche che ha introdotto nell'ordinamento italiano. Ma ciò può essere oggetto di altre FAQ, che prescindano dal caso specifico fin qui trattato. Quanto agli accu-

satori, che gridano a squarciagola «dagli all'assassino!», osservino le proprie mani. Sono abbondantemente macchiate di sangue. Hanno applaudito un poco tutto, a cominciare dai bombardamenti su Belgrado, fino ad arrivare alle stragi in Libano e a Gaza. Si sono arrossate negli applausi a «missioni umanitarie» condite da massacri. Hanno dato il via libera all'eliminazione sociale dei soggetti deboli, sul mercato del lavoro. Davvero, oggi, i «nemici dell'umanità» si chiamano Battisti o Petrella?

30 gennaio 2009

Tarso Genro

## **Processo n. 08000.011373/2008-83**

Riferimento: Processo n. 08000.011373/2008-83

Provenienza: Conare

Oggetto: Ricorso. Negativa. Condizione di Rifugiato. Assenza di Presupposti.

Interessato: Cesare Battisti

### **I. Relazione**

1. Trattasi di ricorso interposto a favore del cittadino italiano CESARE BATTISTI, sulla base dell'art. 29 della Legge n. 9.474/97, contro la Decisione emessa dal Comitato Nazionale per i Rifugiati – CONARE, che gli ha negato il riconoscimento della condizione di rifugiato in mancanza delle ipotesi previste dall'art. 1 dello stesso dispositivo legale.

2. Il Ricorrente adduce, in succinta sintesi, di aver fatto parte di un'organizzazione politico-partitica in Italia durante i cosiddetti «anni di piombo», e di essere perseguito dalle autorità di quel paese in ragione delle opinioni politiche espresse all'epoca, sulle quali si basa tra l'altro la richiesta di estra-

dizione a suo sfavore, affinché venga sottoposto all'espiazione delle sentenze emesse in processi che ritiene contaminati da illegalità e che hanno prodotto la condanna all'ergastolo per delitti che garantisce di non aver commesso.

3. Allega documenti

4. Questa è la relazione, passo alla decisione.

## II. Decisione

5. La richiesta di riconsiderazione è nei tempi.

6. Dall'esame dei documenti in atti, risulta un processo di estradizione passiva esecutoria in corso davanti al Supremo Tribunale Federale, tramite il quale il Governo della Repubblica italiana mira alla consegna del Ricorrente per l'espiazione dell'**ergastolo**, derivante da due sentenze penali in quel paese, sospeso nei termini di legge fino alla decisione finale di questo processo.

7. La legge n. 9.474/97, che definisce i meccanismi per l'applicazione dello Statuto dei Rifugiati del 1951, dispone nel suo articolo 1 sulle condizioni per il riconoscimento della condizione di rifugiato a un cittadino straniero, *verbis*:

Art. 1. Sarà riconosciuto come rifugiato qualsiasi individuo che:

I – a **causa di fondati timori di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, gruppo sociale o opinioni politiche** si trovi fuori dal suo paese di origine e non possa o non voglia accogliere la protezione di tale paese.



II – non avendo una nazionalità e trovandosi fuori dal paese dove prima aveva la sua residenza abituale, non possa o non voglia ritornarvi, in funzione delle circostanze descritte nell'inciso precedente;

III – a causa di grave e generalizzata violazione dei diritti umani, è costretto a lasciare il suo paese d'origine per cercare rifugio in un altro paese (evidenziazione mia).

8. A sua volta, lo Stato richiedente non si è opposto all'asserita connotazione politica esposta riguardo ai fatti per i quali il suo cittadino viene reclamato. Ha invece dichiarato espressamente in una sentenza che, nei vari delitti elencati, il Ricorrente ha agito «*allo scopo di sovvertire l'ordine dello Stato*», affermando inoltre che i volantini e le azioni criminali ad opera sua avevano l'obiettivo di «*sovvertire le istituzioni e fare in modo che il **proletariato prendesse il potere***» (evidenziazione mia).

9. È evidente, quindi, che nel caso ora all'analisi si pone un'inquietante e cruciale questione centrale: **il Ricorrente ha un fondato timore di essere perseguito per le sue opinioni politiche?** Avrà, inoltre, il Ricorrente, commesso delitti politici, o subito una persecuzione politica dalla quale risulterebbe la constatazione di illeciti criminali da lui non commessi?

10. Si devono definire gli elementi soggettivi e oggettivi del timore di cui all'art. 1, I, della Legge n. 9.474/97, il primo riguardante la coscienza stessa del Ricorrente e il secondo relativo alle ragioni concrete che giustifichino quel timore.

11. Affinché questi elementi siano verificati, è necessario in primo luogo prendere come riferimento il contesto di turbolenza politica all'epoca dei presunti reati in cui sarebbe incorso il Ricorrente.

12. La legittima repressione da parte dello Stato italiano della militanza di sinistra che voleva abbattere il regime con le armi durante gli anni di piombo, nei decenni Settanta e Ottanta, si traduce in fatti pubblici e noti, sui quali non esiste alcun contenzioso. Il momento storico nel quale il ricorrente fu condannato dalla Giustizia italiana come autore e co-autore di omicidi avvenuti tra il 1978 e 1979 è di accentuata convulsione sociale.

13. Durante quel periodo, la società italiana e lo Stato di Diritto in Italia furono assediati da un insieme di movimenti politici, azioni armate e mobilitazioni sociali alcuni dei quali pretendevano l'affermarsi di un nuovo regime politico-sociale. Sulla scia dello smantellamento delle politiche dell'era socialdemocratica allora in declino<sup>1</sup>, si formarono organizzazioni rivoluzionarie che agivano in zone «grigie», nella stretta fascia tra l'azione politica in-

---

1. OUTHWAITE, William, et.al. *Dicionário Pensamento Social do Século XX*, Jorge Zahar, Rio de Janeiro 1996. p. 59 riferisce: «[smantellamento] meglio riuscito dello sviluppo economico capitalista negli anni Cinquanta e Sessanta, [quest'ultimo] associato a una grande espansione delle attività economiche dello Stato che in molti paesi ha comportato l'ampliamento della proprietà pubblica e della pianificazione economica, allo scopo di mitigare le conseguenze dannose – sia economiche che sociali – di un'economia della libera impresa e del libero mercato inadeguatamente regolamentata».

surrezionale di carattere armato e l'azione marginale del «banditismo sociale».

14. Come è possibile e necessario negli Stati Democratici di Diritto, lo Stato italiano reagì. E lo fece non solo applicando norme giuridiche in vigore all'epoca, ma anche creando «eccezioni», attraverso leggi di difesa dello Stato, che ridussero le prerogative di difesa degli accusati di sovversione e/o azioni violente, compresa l'istituzione della delazione premiata, della quale si servì il principale accusatore del Ricorrente.

15. Nei momenti di estrema tensione sociale e politica è comune e prevedibile che si attivino, anche nello Stato di Diritto, apparati illegali o paralleli allo Stato, comandati da persone che si ergono alla condizione di giustizieri «di fatto», come se rappresentassero il bene pubblico, il che a volte configura una forte crisi di legalità: «la legge perde (...) il primato politico nel sistema»<sup>2</sup>. In tali casi paradossalmente la «giudizializzazione» della politica intacca le garanzie democratiche senza che il regime de-

---

2. «Ma la crisi della legge dipende anche da altre ragioni, più strettamente giuridiche. La prima di queste, la nascita delle costituzioni rigide, delle costituzioni come leggi non modificabili. Una legge superiore, quindi, che le leggi comuni devono giuridicamente rispettare. Ne consegue un controllo di costituzionalità sul contenuto delle altre leggi, il che spiegherebbe ancor più la garanzia di superiorità della costituzione. La legge perde così il primato politico nel sistema, nonostante mantenga ancora l'atto normativo politicamente centrale per lo sviluppo dell'ordinamento. E le costituzioni affidano alle leggi altri atti normativi ugualmente primari: atti del go-

mocratico sia posto in dubbio. Norberto Bobbio si è riferito a questa situazione in un testo classico:

«Chiamo criptogoverno l'insieme delle azioni compiute da forze politiche eversive che agiscono nell'ombra in collegamento coi servizi segreti, o con una parte di essi, o per lo meno da questi non ostacolati». Il primo episodio di questo genere nella storia recente è stata la strage di piazza Fontana. Nonostante il lungo procedimento giudiziario in più fasi e in più direzioni, il mistero non è stato svelato, la verità non è stata scoperta, le tenebre non sono state diradate. Eppure non ci troviamo nella sfera dell'inconoscibile; se pure non sappiamo *chi* è stato, sappiamo con certezza che *qualcuno* è stato. Non faccio congetture, non avanzo alcuna ipotesi<sup>3</sup>.

16. Situazioni d'emergenza come quella italiana – nello specifico, la lotta contro la furia assassina sfociata nell'assassinio di Aldo Moro – motivano una forte preoccupazione per il funzionamento degli apparati repressivi. È fondamentale, però, che non si accetti mai una deroga dai principi giu-

---

verno, atti degli enti autonomi, atti di competenza riservata, tra gli altri». BILANCIA, Francesco, in LEAL, Rogério Gesta, *Administração Pública Compartida no Brasil e na Itália: Reflexões preliminares*, EDUNISC, Santa Cruz do Sul 2008, p. 75. HABERMAS, Jürgen, *Era das Transições*, Tempo Brasileiro, Rio de Janeiro 2003, p. 153 ss., quando l'autore discute la questione dello Stato democratico di Diritto.

3. BOBBIO, Norberto, *O futuro da Democracia: Uma defesa das regras do jogo*, Paz e Terra, Rio de Janeiro 1989, p. 104.

ridici che sono alla base dei diritti della persona<sup>4</sup>. Nel caso italiano la possibilità di abusi era fornita dallo stesso ordinamento giuridico forgiato negli «anni di piombo»:

La magistratura italiana fu allora dotata di tutto un arsenale di poteri di polizia e di leggi d'eccezione: l'invenzione di nuovi reati come l'«associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico» (articolo 270 bis del Codice penale) venne a sommarsi e a rafforzare numerose infrazioni già esistenti – «associazione sovversiva», «banda armata», «insurrezione armata contro i poteri dello Stato», ecc. Ora, questa dilatazione della qualifica penale dei fatti garantiva tutta una strategia di «retate giudiziarie» e consentiva l'incarcerazione sulla base di semplici ipotesi, e questo in particolare per gli arresti preventivi, consentiti dall'articolo 10 del decreto-legge del 15 settembre 1979, con una durata che poteva arrivare fino a dieci anni e otto mesi<sup>5</sup>.

---

4. Cf. DWORKIN, Ronald, *Taking rights seriously*, Harvard University Press, Cambridge 1977, p. 205: «L'istituzione del diritto è perciò tanto più decisiva, poiché rappresenta l'impegno della maggioranza nei confronti della minoranza che la dignità e l'uguaglianza di quest'ultima saranno rispettate. Tanto più le divisioni tra gruppi diventano violenza, quanto più la legge, se questa funziona, deve essere trasparente».

5. MUCCHIELLI, Jacques, «Artiche 41-bis et prisons italiennes», in ARTIÈRES, Philippi, LASCOURMES, Pierre (a cura di), *Gouverner, enfermer – la prison, un modèle indépassable?*, Presse de Sciences Po, Paris 2004, p. 246. Traduzione di: «La magistrature italienne s'est ainsi dotée de tout un arsenal de pouvoirs de police et de lois d'exception: invention de nouveaux délites telle l'«association criminelle terroriste et de subversion da l'ordre constitutionnel» (article 270 bis du Code

17. È pubblico e non controverso il fatto che i meccanismi di funzionamento dell'eccezione operarono in Italia **anche fuori delle regole della propria eccezionalità prevista dalla legge**. Tragicamente, anche nello Stato richiedente, nel periodo dei fatti pertinenti per la considerazione della condizione di rifugiato, si ebbero quei momenti della Storia in cui il «potere occulto» appare nell'ombra e negli scantinati, e allora supera ed eccede la stessa eccezione legale. In tali situazioni, è possibile verificare fragranti illegittimità in casi concreti, perché l'emergenza di un potere occulto «è tanto più potente quanto meno si lascia vedere»<sup>6</sup>.

18. E ciò è professato in nome della preservazione dello Stato contro gli insorti, che non è meno illegittima delle azioni sanguinarie degli insorti

---

pénal) venant s'ajouter et redoubler les nombreuses infractions déjà existantes – “association subversive”, “bande armée”, “insurrection armée contre les pouvoirs de l'État”, etc. Cette dilatation de la qualification pénale des faits assure alors tout une stratégie de “rafle judiciaire” permettant d'incarcérer sur la base de simple hypothèses, et ce pour une détention préventive, permise par l'article 10 du décret-loi du 15 septembre 1979, d'une durée maximale de dix ans et huit mois». Nella sequenza, l'autore presenta un esempio molto simile a quanto avvenuto con il Ricorrente: «Un tipico esempio di tali pratiche è l'accusa congiunta per banda armata e detenzione di armi, che con una singolare deduzione sono ritenute appartenere alla suddetta “banda”, o le accuse di “partecipazione o concorso morale”».

6. BOBBIO, Norberto; VIROLI, Maurizio, *Direitos e deveres na República: os grandes temas da política e da cidadania*, Elsevier Rio de Janeiro, 2007, p. 105.

contro l'ordine. Mi avvalgo ancora una volta della lezione di Bobbio:

Chi decide di entrare in un gruppo terrorista è costretto ad entrare in clandestinità, si maschera e pratica la stessa arte della falsità tante volte descritta come uno degli stratagemmi del principe. Anch'egli rispetta scrupolosamente la massima secondo la quale il potere è tanto più efficace quanto più sa, vede e conosce senza lasciarsi vedere<sup>7</sup>.

19. D'altra parte, tra i teorici del Diritto che non credono alla democrazia liberale, Carl Schmitt afferma: «Nella necessità suprema il diritto supremo dimostra il suo valore [*bewährt sich*] e si manifesta al più alto grado nella realizzazione giudicantemente vendicativa di tale diritto. Ogni diritto ha la sua origine nel diritto del popolo alla vita. Ogni legge dello Stato, ogni sentenza giudiziaria contiene solo tanto diritto quanto gliene arriva da detta fonte. Il resto non è diritto, ma un "tessuto di norme positive coercitive", del quale un abile criminale può prendersi gioco»<sup>8</sup>. Ossia, per Schmitt, le conquiste giuridiche umaniste dei lumi non valgono, perché di esse il delinquente intelligente può farsi gioco. Per Bobbio, tuttavia, quante più sono le eccezioni, tanto meno c'è Democrazia e Diritto.

---

7. BOBBIO, Norberto, *Po. Cit.* (nota 3) p. 105.

8. SCHMITT, Carl, *O führer protege o Direito*, in MACERO JUNIOR, Ronaldo Porto, *Carl Schmitt e a fundamentação do Direito*, Max Limonad, São Paulo 2001, p. 221.

20. Alcune misure d'eccezione adottate in Italia negli «anni di piombo», peraltro, figurano ancora oggi nelle organizzazioni internazionali che si occupano di diritti umani. La condanna in virtù di determinati procedimenti e a determinate pene ha motivato, da un lato, rapporti da parte di Amnesty International<sup>9</sup> e del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o di trattamenti inumani o degradanti<sup>10</sup> e, dall'altro, la concessione di asilo politico a militanti italiani in diversi paesi, anche non europei.

21. Altre persone fuggite dall'Italia per motivi politici legati alla situazione del paese negli anni Settanta e inizio anni Ottanta, stesso periodo della fuga del Ricorrente, non vennero estradati al paese dal Supremo Tribunale Federale. Si noti, in tal senso, l'Estradizione n. 694, in cui la condanna italiana, come nel caso del Ricorrente, indicava l'obiettivo dell'estradando di:

sovertire violentemente l'ordine socio-economico dello Stato italiano, di promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, di attentare

---

9. Cf. documenti di International Amnesty pag. 88-91 degli atti di richiesta di asilo.

10. Cf. CPT/Inf (2007) 26. Rapport au Gouvernement de l'Italie relatif à la visite effectuée en Italie par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 16 au 23 juin 2006. Strasbourg: Consiglio d'Europa, 2007, disponibile al sito <http://cpt.coe.int/documents/ita/2007-26-inf-fra.pef>.



contro la vita e l'incolumità delle persone a fini di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico<sup>11</sup>.

22. L'attenzione riguardo i limiti del potere di «eccezione» deve esserci – anche nei momenti più difficili – sia riguardo le normative di carattere materiale, sia in quelle di carattere processuale. Tutte le normative, che siano di eccezione o meno, comportano, nel sistema di diritto connaturale alla democrazia, il permanente appello alla «ragionevolezza» e alla «proporzionalità»<sup>12</sup>. È fondamentale, pertanto, che a coloro che disobbediscono alla leg-

---

11. Il voto che ha portato alla decisione presenta la chiara constatazione che nel caso in questione ci fu reato politico: «Non ci sono dubbi che ti trattava di insubordinazione all'ordine socio-economico dello Stato italiano per motivi politici, ispirati alla militanza del paziente e del suo gruppo». Voto del relatore, Min. Sidney Sanches, p. 35 (punto 21).

12. «La necessità, la ragionevolezza, la proporzionalità la proibizione dell'eccesso e dell'abuso devono servire da scudo per limitare l'assolutismo, come si vede nell'attuale legislazione nazionale sulla custodia cautelare in casi di estradizione», MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (a cura di), *Tratado luso-brasileiro da dignidade humana*, Quartier Latin, Sao Paulo 2008, p. 573. «La proporzionalità consiste in una struttura formale di rapporto mezzi-fine, la ragionevolezza traduce una condizione materiale per l'applicazione individuale della giustizia. Ecco perché la dottrina tedesca, in particolare, attribuisce significato normativo autonomo al dovere della ragionevolezza». In ALBRECH, apud BARROS, Suzana de Toledo, *O principio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das leis restritivas de direitos fundamentais*, Juridica, Brasilia 1996, p. 69.

ge siano estese tutte le garanzie dell'ordine giuridico democratico<sup>13</sup>.

23. Il Ricorrente ha subito direttamente gli effetti della legislazione d'eccezione italiana. Le accuse sovrapposte cui ha risposto sono state rese possibili dai procedimenti e tipologie penali singolari sviluppati dalla Stato richiedente, in gran parte applicabili in virtù dell'appartenenza del Ricorrente al gruppo noto come Pac (Proletari armati per il comunismo).

24. Dopo essere fuggito dall'Italia nel 1981, il Ricorrente fu condannato dalla Giustizia del paese come autore e coautore di omicidi avvenuti tra il giugno 1978 e l'aprile 1979. Il Ricorrente intravede nel caso in questione la mancata opportunità di aver potuto svolgere la sua ampia difesa. In tal senso, si deve notare che le accuse contro di lui non si fondavano su prove periziali, ma si basavano precipuamente su un testimone d'accusa implicato negli stessi fatti delittuosi, ossia, il delatore premiato Pietro Mutti.

25. Si potrebbe arguire che le accuse che pesano sul Ricorrente riguardano la violazione della legge

---

13. DWORKIN, Ronald, *Taking rights seriously*, Harvard University Press, Cambridge 1977, p. 222: «La semplice dracooniana affermazione che il crimine deve essere punito e che coloro che infrangono la legge devono assumersene le conseguenze ha una presa incredibile sull'immaginazione popolare quanto su quella professionale. Ma il regolamento della legge è più complesso e più intelligente ed è imprescindibile che continui a esistere».

penale comune, non fosse il fatto che tali accuse costituiscono in alcuni casi la «giustificazione» giuridica dello Stato richiedente, senza la quale le possibilità di consegna del cittadino richiesto sarebbero senz'altro pregiudicate<sup>14</sup>.

26. È significativo, in questo senso, che le decisioni di condanna, nell'assumere le tipologie penali che il Ricorrente avrebbe commesso, sottolineino il fatto che siano tutte parte integrante di

**un unico progetto criminale**, pubblicamente destinato a commettere reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di guerra civile; per avere, infine, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento **degli ordinamenti economico-sociali dello Stato medesimo**<sup>15</sup> (evidenziazione mia).

27. Secondo il ricorrente, la natura politica dei suoi reati è non solo evidente ma confermata dal modo in cui lo Stato del richiedente ha condotto i

---

14. A tale riguardo è opportuno sottolineare che «L'asilo territoriale, che non deve essere confuso con quello diplomatico, può essere definito come la protezione data da uno Stato, nel suo territorio, a una persona la cui vita o libertà è minacciata dalle autorità del proprio paese **perché accusata di aver violato la sua legge penale, o, più frequentemente, averlo lasciato per non incorrere in una persecuzione politica**» (evidenziazione mia), SILVA, G.E. do Nascimento, *Manual de Direito Internacional*, Editora Saraiva, 2002<sup>15</sup>, p. 376.

15. Prima Corte d'Assise d'Appello di Milano. Sentenza 17/90 – n. 86/89 e 50/85.

processi penali e le richieste di estradizione. Confermano questa prospettiva le qualifiche date alle sue azioni dai processi di condanna in prima istanza e il fatto di essere detenuto nella *Divisione investigazioni generali operazioni speciali*, dove si trovavano i detenuti politici degli «anni di piombo».

28. Il Ricorrente allega agli atti la lettera di Francesco Cossiga, influente politico italiano negli anni Settanta, che ha partecipato attivamente all'elaborazione delle leggi di emergenza italiane<sup>16</sup>. Attuale Senatore della Repubblica italiana, Cossiga afferma che i «sovversivi di sinistra» venivano trattati, nell'Italia degli «anni di piombo», come «semplici terroristi» e talvolta assolutamente come «delinquenti comuni». Lo scrivente conferma, però, la qualità impropria di questa classificazione imposta al Ricorrente:

Tutti voi, di sinistra e di destra eravate «rivoluzionari impotenti»: in particolare voi sovversivi di sinistra che credevate nelle azioni di terrorismo, non certo di poter «fare», ma almeno di «innestare» la rivoluzione, secondo gli insegnamenti di Lenin, che condannava in linea di principio il «terrorismo», ma che giustificava o meglio riteneva utili e

---

16. Cossiga, però, è stato ignorato, pur durante il suo mandato di Presidente del Consiglio, quando ha messo in guardia circa i pericoli di mantenere queste misure e ha sostenuto un'ampia amnistia per i perseguitati degli «anni di piombo». Cf. MUCCHIELLI, Jacques, «Article 41-bis et prisons italiennes», in ARTIÈRES, Philippi, LASCOURMES, Pierre (a cura di), *Gouverner, enfermer – la prison, un modèle indépassable?*, Presses de Sciences Po, Paris 2004, p. 247.

«legittime» dal punto di vista del marxismo-leninismo le azioni di terrorismo solo se «propedeutiche» alla rivoluzione e capaci di condurla. I reati che la sovversione di sinistra e l'eversione di destra hanno compiuto sono certamente reati, ma sicuramente non sono «reati comuni» ma «reati politici»<sup>17</sup>.

29. Riguardo la criminalità politica e la sua caratterizzazione rispetto agli strumenti di cooperazione internazionale, si veda la dottrina di Francisco Rezek, *Direito Internacional Público* (Saraiva, São Paulo 2008<sup>2</sup>, pp. 214-215):

L'asilo politico è l'accoglienza, da parte dello Stato, dello straniero perseguitato altrove – in genere, ma non necessariamente, nel suo paese d'origine – a causa di dissidenza politica, di reati di opinione, o reati che, riguardo alla sicurezza dello Stato, non configurano una violazione del diritto penale comune. Sappiamo che nell'ambito della criminalità comune – ossia, nel quadro delle azioni umane che appaiono riprovevoli ovunque, indipendentemente dalla diversità dei regimi politici – gli Stati si aiutano reciprocamente, e l'estradizione è uno degli strumenti di questo sforzo cooperativo. **Questa regola non vale nel caso della criminalità politica, dove l'obiettivo dell'affronto non è un bene giuridico universalmente riconosciuto, ma una forma di autorità fondata su un'ideologia o una metodologia capace di suscitare confronto oltre i limiti dell'opposizione regolare in uno Stato democratico»** (evidenziazione mia).

---

17. Lettera tradotta in portoghese, tratta dalla pag. 55 degli atti di richiesta di asilo.

30. Non resta il minimo dubbio che, indipendentemente dalla valutazione del carattere politico o meno dei crimini imputati – comunque inaccettabili, in ogni ipotesi, dal punto di vista dell'unanimità democratico –, costituisce **fatto irrefutabile la partecipazione politica del Ricorrente, o il suo coinvolgimento politico insurrezionale e la pretesa, sua e del suo gruppo, di istituire un potere sovrano «fuori dell'ordinamento»**<sup>18</sup>. Ossia, di istituirlo per via rivoluzionaria affrontando politicamente e militarmente lo Stato di Diritto italiano, motivo che ha indotto il presidente Mitterrand ad accogliere il ricorrente e altri militanti italiani di estrema sinistra nella stessa situazione.

31. Aspetto molto importante in questa sede, per l'esame della pertinenza della concessione del rifugio, il fatto che il Ricorrente riparò sul suolo francese per ragioni politiche assunte per decisione sovrana del capo dello Stato di quel paese. Inoltre, in quell'occasione il Presidente François Mi-

---

18. BOBBIO, Norberto et. al, *Dicionário de Política*, Editora Universidade de Brasília, Brasília 1986<sup>2</sup>, p. 1185: «In pratica, da un lato il moderno Stato di diritto ha sempre cercato di limitare al massimo, se non di eliminare, la possibilità dell'esistenza di qualcuno che decida sullo Stato di eccezione e che possieda poteri eccezionali (la moderna figura di stato di emergenza è una dittatura affidata, cioè un potere costituito), mentre, d'altro canto, storicamente, lo Stato di eccezione è stato proclamato da chi non era abilitato a farlo, ed è diventato sovrano solo nella misura in cui è riuscito a ristabilire l'unità e la coesione politica».

terrand accolse i «sovversivi» alla categorica condizione che facessero una **rinuncia formale alla lotta armata**.

32. Non è trascurabile il fatto che il Ricorrente abbia fatto l'espressa opzione di rinunciare ai mezzi non pacifici di manifestazione politica. Hannah Arendt sostiene che «se la mente è incapace di fare la pace e di indurre alla riconciliazione, viene immediatamente a trovarsi impegnata nel genere di conflitto che le è proprio»<sup>19</sup> – e proprio per questo l'autrice sottolinea la dimensione politica dei giudizi retrospettivi. Tra il passato e il futuro, l'uomo conta solo su se stesso per cedere o resistere agli impulsi di amore e odio, furia o compassione, impulsi che si confondono quando destino e motivazioni, desideri e principi sono mescolati.

33. Dopo la rinuncia alla lotta armata, il Ricorrente è rimasto in Francia per oltre un decennio. Creò una famiglia, sposandosi e facendo due figlie, e visse pacificamente lavorando come portiere e scrittore. Il Ricorrente, secondo le sue stesse parole, sarebbe rimasto in Francia se avesse potuto, aveva anche fatto richiesta di cittadinanza e godeva di un informale asilo politico.

34. La situazione del Ricorrente cambiò durante il governo del presidente Jacques Chirac. L'ospitalità al Ricorrente sul territorio francese fu tolta e annullata per motivi eminentemente politici. Il

---

19. ARENDT, Hannah, *Entre o passado e o futuro*, Perspectiva São Paulo 1972<sup>2</sup>, p. 34.

**cambiamento di posizione dello Stato francese, che gli aveva conferito rifugio come militante politico di estrema sinistra, fu il solo motore della sua venuta in Brasile.** L'extradizione del Ricorrente in Italia, che era stata prima negata in Francia per motivi politici, è stata successivamente concessa per gli stessi motivi.

35. Il Brasile, per via di questi eventi politici (soprattutto il cambiamento del governo francese), è divenuto il «depositario» di un cittadino di fatto espulso da un territorio per decisione politica, che si contrappone a una decisione precedente, che lo aveva riconosciuto come perseguitato politico<sup>20</sup>.

36. Per motivi politici il Ricorrente si impegnò in organizzazioni illegali perseguite penalmente nello Stato richiedente. Per ragioni politiche si ri-

---

20. VERDÚ, Pablo Lucas, *La Constitución Abierta y sus «enemigos»*, Beramar, Madrid 1993, p. 91: «Da quanto è stato detto bisogna dedurre che l'apertura impregna quasi tutte le Costituzioni democratiche. A mio parere questo significa varie cose: a) L'apertura costituzionale sottolinea che una Costituzione non è un universo isolato perché l'interdipendenza internazionale è cresciuta notevolmente negli ultimi tempi e continuerà a svilupparsi ulteriormente. La ricezione di contenuti internazionali nei documenti fondamentali, il riferirsi a questi contenuti per l'interpretazione dei diritti umani (art. 10,2 C.E.) e l'integrazione del diritto comunitario negli ordinamenti europei sono tutti fatti che lo confermano. Non si può più parlare di solitudine della Costituzione, non si può più considerarla come un universo chiuso ed escludente, ma piuttosto come un pluriverso fondato sul pluralismo interno, internazionale e comunitario».



fugiò in Francia e anche per motivi politici, da cui scaturì la decisione politica dello Stato francese, decise successivamente di fuggire ancora. Il Ricorrente ha visto ancora motivi politici nelle reiterate richieste di estradizione Italia-Francia, così anche nella concessione dell'extradizione, motivi che secondo il Ricorrente erano legati alla situazione elettorale francese. **L'elemento soggettivo del «fondato timore di persecuzione» necessario per il riconoscimento della condizione di rifugiato è dunque chiaramente configurato.**

37. Alla luce di quanto brevemente riportato, si percepisce dal contenuto delle accuse di violazione dell'ordine giuridico italiano e dei movimenti politici che hanno dato ora stabilità, ora provvisorietà e preoccupazione al Ricorrente, **l'elemento soggettivo, basato su fatti obiettivi, del «fondato timore di persecuzione»**, necessario per il riconoscimento della condizione di rifugiato.

38. A titolo di chiarimento, si indica la qualità politica della decisione sul rifugio. Secondo Francisco Rezek, *Direito Internacional Público* (Saraiva, São Paulo 2008<sup>2</sup>) *verbis*:

La qualificazione di individui come rifugiati, ovvero, come **persone che non sono delinquenti comuni**, è atto sovrano dello Stato che concede l'asilo. Spetta solo a esso la qualificazione. E in base a essa sarà concesso o meno l'asilo.

39. È bene chiarire che il carattere umanitario, che pure è principio di protezione internazionale

della persona umana, sfiora l'asilo, e vale il principio *in dubbio pro reo*: **nel dubbio, la decisione del riconoscimento dovrà inclinarsi a favore di chi sollecita l'asilo.**

40. In tale ambivalenza, la Costituzione Federale del 1988 stabilisce, all'art. 4, la politica dei rapporti internazionali che il Paese deve rispettare:

Art. 4. La Repubblica Federale del Brasile nei suoi rapporti internazionali si regge sui seguenti principi (...)

X – concessione di asilo politico.

41. Le normative internazionali che il Brasile è obbligato a rispettare contemplano anche, nel capitolo sulla protezione della persona umana, che la richiesta di rifugio deve essere giudicata dall'Autorità con sguardo attento e sereno sul carattere protettivo di tale misura. Nel contesto, trascivo l'art. XIV della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che ha ispirato i principi delle convenzioni sopravvenienti, così come la Dichiarazione sull'asilo territoriale approvata dall'Assemblea dell'Onu, rispettivamente:

Ogni uomo, vittima di persecuzione, ha il diritto di cercare asilo in altri paesi.

Ogni persona vittima di persecuzione ha il diritto di cercare e di godere dell'asilo in altri paesi.

42. Infine, si segnala che non ci sono impedimenti giuridici per il riconoscimento del carattere di rifugiato del Ricorrente. Anche se si riferiscono

diversi illeciti fatti dal Ricorrente, **in nessun caso lo Stato richiedente riporta la sua condanna a reati che impediscono il riconoscimento della condizione di rifugiato**, come stabiliti dall'art. 3, inc. III, della Legge n. 9.474/97, e ciò comporta l'allontanamento dai divieti stabiliti nella citata legge:

Art. 3 Non beneficeranno della condizione di rifugiati gli individui che (...)

III – abbiano commesso reati contro la pace, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini abbietti, partecipato ad azioni terroristiche o traffico di droghe.

43. Concludo intendendo, anche, che il contesto in cui ebbero luogo i delitti di omicidio imputati al ricorrente, le condizioni in cui si tennero i suoi processi, la sua potenziale impossibilità di un'ampia difesa a fronte della radicalizzazione politica in Italia, provocano come minimo un **profondo dubbio** sul fatto che il ricorrente ebbe diritto al debito processo legale.

44. Di conseguenza **esiste il ragionevole dubbio sui fatti che, secondo il Ricorrente, giustificano il suo timore di persecuzione.**

45. Di fronte a quanto esposto ACCOLGO il ricorso per **riconoscere la condizione di RIFUGIATO a CESARE BATTISTI**, nei termini dell'art. 1, All. I, della Legge 9.474/97.

46. Si notifichi al **CONARE** per conoscenza del sollecitante, al Dipartimento della Polizia Federale, alla Segreteria Nazionale di Giustizia, per i debi-

ti provvedimenti, così come alla Suprema Corte  
Federale, per i provvedimenti spettanti.

Brasilia 13 gennaio 2009

Tarso Genro  
Ministro di Stato della Giustizia

(Traduzione dal portoghese di Ombretta Borgia)